

SPECIALE RIFORMA: #7

Il regime forfetario per gli enti del Terzo settore non commerciali

Dopo aver delineato nel precedente approfondimento quelli che sono i principi fondamentali che stanno alla base del nuovo regime fiscale dell'ente di Terzo settore (ETS) e che lo qualificano o meno come ente non commerciale (ENC), ci concentriamo ora sull'analisi del regime forfetario di vantaggio previsto dalla Riforma per gli ETS in generale.

Si ricorda che **il regime in questione**, così come la maggior parte delle novità fiscali previste dalla Riforma, **non è ad oggi operativo ma lo sarà solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea e dopo che il Registro unico nazionale (RUN) sarà reso operativo.**

Il regime forfetario degli ETS (Art. 80)

L'art.80 del [Codice del Terzo settore \(D.lgs. 117/2017\)](#) dispone che **gli enti del Terzo settore non commerciali (ETS-ENC) potranno determinare il reddito in modo forfetario**, applicando dei coefficienti di vantaggio.

È molto importante sottolineare che **tale regime opzionale di vantaggio lo potranno utilizzare solo gli ETS che saranno anche enti non commerciali**, ovvero quelli in cui i ricavi delle attività considerate non commerciali saranno prevalenti sulle entrate di tipo commerciale (per la definizione di attività commerciale e per il calcolo della prevalenza si rimanda allo [Speciale Riforma #6](#) sul tema). **Gli ETS che svolgeranno in modo prevalente attività commerciale non potranno quindi usufruire di tale regime** e dovranno determinare il reddito con i criteri ordinari.

L'art.80 prevede **diversi coefficienti di redditività**, relativi alle “attività di prestazione di servizi” e alle “altre attività”: il reddito viene determinato attraverso l'applicazione ai ricavi di tali coefficienti di redditività.

Per le “attività di prestazione di servizi” i coefficienti sono:

- il 7% se i ricavi sono inferiori a 130.000 euro;
- il 10% se i ricavi sono vanno da 130.001 a 300.000 euro;
- il 17% se i ricavi superano i 300.000 euro.

Per le “*altre attività*” (diverse dalle prestazioni di servizi, quindi vi rientrano ad esempio la vendita di beni) i coefficienti sono:

- il 5% se i ricavi non superano i 130.000 euro;
- il 7% se i ricavi vanno da 130.001 a 300.000 euro;
- il 14% se i ricavi superano i 300.000 euro.

Ricavi da prestazione di servizi	Coefficiente (Art.80)	Imponibile	Imposta
50.000	7%	3.500	840
130.000	7%	9.100	2.184
300.000	10%	30.000	7.200
400.000	17%	68.000	16.320

Facciamo l'esempio di un'associazione ETS che ha entrate commerciali (non prevalenti) per 50.000 euro, derivanti da prestazione di servizi: per il calcolo della base imponibile si applicherà il coefficiente del 7% ottenendo una base imponibile di 3.500 euro (che rappresenta appunto il 7% di 50.000 euro). Su tale base imponibile viene calcolata l'IRES applicando l'aliquota attuale del 24%: il risultato è 840 euro.

Un'associazione ETS che ha entrate commerciali non prevalenti per 50.000 euro e che opererà per il regime forfetario di cui all'art.80 **pagherà quindi 840 euro ai fini IRES**. Se in quella stessa associazione ETS le entrate commerciali di 50.000 euro fossero però prevalenti il regime di favore non potrebbe come detto essere utilizzato e le imposte dirette verrebbero dunque calcolate utilizzando i coefficienti ordinari.

Se un'associazione ETS esercitasse contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente.

L'opzione per il regime forfetario verrà esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi con validità triennale; avrà effetto dall'inizio del periodo di imposta nel quale è esercitata fino a che non verrà revocata

È importante sottolineare che **la misura di favore prevista dall'art.80 si riferisce solamente alle imposte sui redditi**; per quanto riguarda invece la principale imposta

indiretta, ovvero l'IVA, il Codice non dispone alcunché e quindi non è prevista alcuna agevolazione per gli ETS in relazione ad essa.

L'abrogazione della Legge 398/1991

La predisposizione per gli ETS di tale regime opzionale di favore è molto importante considerando che con la Riforma verrà abrogato il Regime 398, che rappresenta il regime forfetario di favore utilizzato oggi dalla maggior parte degli enti associativi.

Il comma 2 dell'art. 102 del Codice (alle lettere *e* ed *f*) **prevede infatti che il regime 398 non potrà più essere applicato dalle bande, dai cori, dalle filodrammatiche, dalle proloco e in generale dalle associazioni senza scopo di lucro**: tale abrogazione avrà effetto solo dopo l'approvazione da parte della Commissione europea dopo che il Registro unico sarà operativo (comunque non prima del 1° gennaio 2019). Ad oggi è ancora quindi possibile per tali organizzazioni utilizzare tale regime.

Il Codice lascia invece in vigore il regime 398 per le sole associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le quali potranno quindi continuare ad usufruirne anche dopo che la parte fiscale della Riforma sarà stata pienamente attuata.

A cura di Daniele Erler

Per informazioni:

Tel. 0461 916604

consulenza@volontariatotrentino.it